



CRITERI OPERATIVI DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 17/2005

1. FINALITÀ DELL'AGEVOLAZIONE, INIZIATIVE AMMISSIBILI E REGIME COMUNITARIO DI ESENZIONE.

Il Fondo di rotazione opera per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di progetti di investimento in beni strumentali, materiali e immateriali, finalizzati all'avvio di nuove imprese cooperative ed allo sviluppo di quelle esistenti. Inoltre opera la finalità di agevolare le azioni mirate alla ricapitalizzazione.

Sono ammissibili all'intervento agevolativo le spese relative alle seguenti iniziative:

1.1 Investimenti in beni strumentali materiali e immateriali: spese di acquisto di beni materiali e immateriali, spese connesse al riconoscimento di marchi di prodotto e qualità, per l'ottenimento di brevetti, per ricerca, creazione di prototipi, ricerche e analisi di mercato, azioni promozionali e partecipazione a fiere, di miglioramento della rete di vendita, spese per consulenze, limitatamente a quelle affidate all'esterno e connesse con il programma di investimento, non inerenti a servizi continuativi ovvero al normale funzionamento dell'impresa, per un importo massimo non superiore al 30% del totale degli investimenti ammessi.

Gli investimenti dovranno riguardare iniziative con validità pluriennale e quindi rappresentare costi da ammortizzare. I beni il cui acquisto è oggetto di agevolazione non potranno essere ceduti o dismessi (salvo i casi di distruzione per forza maggiore o caso fortuito) per l'intera durata del finanziamento agevolato e, comunque, per almeno 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione.

Sono ammissibili ai benefici del fondo gli interventi ancora da realizzare alla data di presentazione della domanda. Per le iniziative a valere sul regolamento n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sono ammissibili gli investimenti effettuati successivamente alla delibera di ammissione alla agevolazione (rif. data fattura) Per le iniziative a valere sul regolamento n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004 (De minimis) sono ammissibili anche gli investimenti effettuati nei sei mesi che precedono la data della domanda di agevolazione (rif. data fattura).

1.2 Ricapitalizzazione aziendale: trattasi di finanziamento agevolato concedibile a fronte di un programma di ricapitalizzazione finalizzato alla realizzazione di un progetto di sviluppo aziendale. L'operazione è perfezionabile secondo due modalità:

a) **Prestito partecipativo agevolato:** trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa cooperativa in presenza di aumento di capitale, già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del finanziamento agevolato medesimo.

b) **Finanziamento agevolato:** trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

1.3 riequilibrio finanziario aziendale, finalizzato ad interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi.

Le iniziative e gli investimenti ammessi sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo S.p.A. potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

Sono ammesse varianti agli interventi ammessi ai benefici del Fondo, purché non alterino la funzionalità e la destinazione originarie dell'intervento.

Le agevolazioni di cui alla citata DGR sono assegnati alle cooperative secondo la disciplina ed entro i limiti previsti dai seguenti Regolamenti Comunitari:

- regolamento CE n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, pubblicato nella G.U.C.E. 28 ottobre 2004 n. L 325 (e s.m.i.).
- regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato nella GUCE 28.12.2006 n. L 379, che sostituisce il vecchio regime de minimis previsto dal reg. 69/2001, scaduto il 31.12.2006; per le iniziative attive negli altri settori.
- regolamento CE n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato nella G.U.C.E. 25 luglio 2007 n. L. 193.
- regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001 n. L 10 (e s.m.i.);
- regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento CE n. 70/2001, pubblicato nella G.U.C.E. 16 dicembre 2006 n. L. 358

Dato atto che parte della normativa comunitaria sopra richiamata è in prossima scadenza, ovvero si trova in regime di proroga temporalmente limitata, saranno applicabili i regolamenti comunitari di esenzione previsti dalla normativa europea in vigore al momento dell'accesso alle agevolazioni.

Le agevolazioni a valere sul fondo di rotazione di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da norme comunitarie, statali, regionali.

AREA D'INTERVENTO.

Sono ammissibili gli interventi realizzati nel territorio della Regione del Veneto, da parte di cooperative aventi sede operativa nella Regione medesima.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le società cooperative iscritte al registro delle Cooperative presso le Camere di Commercio IAA e classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria di cui alla definizione della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, recepita con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18. aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).

Restano esclusi dall'agevolazione: le cooperative in difficoltà economico-finanziaria, i consorzi tra cooperative, i gruppi cooperativi paritetici e le associazioni di cooperative.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ E MODALITÀ DI GESTIONE DELL'AGEVOLAZIONE:

Il Fondo di rotazione fornisce provvista agevolata a tasso zero agli intermediari finanziari per l'erogazione di:

- finanziamenti agevolati;
- locazioni finanziarie agevolate (per le tipologie di investimento compatibili con tale strumento che si concretizzano nell'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari produttivi).

Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche:

- copertura: fino al 100% dell'iniziativa/investimento ammessi;
- durata massima: 60 mesi (investimenti mobiliari) e 120 mesi (investimenti prevalentemente immobiliari) per le cooperative classificabili come piccole o medie imprese al momento della presentazione della domanda di agevolazione. La durata massima si intende sempre comprensiva di un periodo di preammortamento di max 12 mesi;
- importo di finanziamento: da un minimo di 25.000,00 Euro ad un massimo di 300.000,00 euro;
- quota di intervento del Fondo di rotazione: 50%;
- tasso agevolato a carico del beneficiario: tasso convenzionato^o (o tasso inferiore liberamente negoziato) applicato dall'intermediario finanziario prescelto, ridotto per la quota di intervento del Fondo di rotazione, nel rispetto dei limiti massimi di agevolazione concedibile ai sensi dei Regolamenti CE n. 1860/2004 (e s.m.i.), 1998/2006, n. 875/2007, n. 70/2001 (e s.m.i.) e n. 1857/2006.

^o = attualmente: Euribor a 3 o 6 mesi mmp divisore 360 + max 2 punti di spread annui

L'impresa richiedente, direttamente o tramite gli Organismi Consortili, concorderà con l'intermediario finanziario prescelto l'eventuale rilascio di garanzie a supporto dell'affidamento.

Gli intermediari finanziari applicheranno, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l'ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

Veneto Sviluppo gestirà il fondo con contabilità separata (fondo di rotazione amministrato in conto gestione). Il compenso per la gestione del fondo da parte di Veneto Sviluppo è stabilito in conformità a quanto disposto con DGR 998/2005, con le modalità dalla stessa previste.

FASI PROCEDURALI:

La gestione del fondo avviene con procedura "a sportello", in base all'ordine di presentazione della domanda che risulti accolta. Le domande sono ammesse a finanziamento agevolato secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

1) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il richiedente l'agevolazione potrà presentare la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite degli intermediari finanziari convenzionati (istituti di credito e società di leasing) ovvero per il tramite di Cooperative di Garanzia o di Consorzi Fidi prioritariamente a prevalente base cooperativa, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile anche sul sito internet www.venetosviluppo.it.

La domanda dovrà essere completa dei documenti richiesti, indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati e dovrà essere presentata a Veneto Sviluppo S.p.A. entro 30 giorni dalla data di compilazione.

2) ISTRUTTORIA

Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ammette gli interventi proposti ai benefici del Fondo di rotazione, ovvero esclude l'ammissione a finanziamento agevolato degli stessi. L'esito dell'attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione indirizzata al richiedente

l'agevolazione, all'intermediario finanziario prescelto e agli eventuali Consorzi Fidi/Cooperative di Garanzia intermediari.

3) EROGAZIONE

Per poter beneficiare dell'agevolazione concessa, la cooperativa ammessa dovrà preventivamente dar prova della realizzazione dell'iniziativa ammessa, presentando la necessaria documentazione probatoria all'intermediario finanziario convenzionato prescelto. L'intermediario finanziario è tenuto ad attivare l'intervento agevolato nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento delle risorse necessarie da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.

REVOCHE.

I benefici concessi con l'intervento del Fondo sono soggetti a revoca nei seguenti casi:

- agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte e/o mendaci;
- venir meno dei requisiti soggettivi ovvero oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
- cessione, alienazione, distrazione dei beni oggetto di agevolazione durante l'intera durata del finanziamento agevolato ovvero entro 5 anni dalla data di concessione dell'agevolazione;
- cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata dell'intervento del Fondo;
- cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa cessionaria, intenzionata a subentrare nell'agevolazione, non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- qualora, a seguito dell'attività di controllo, si riscontri la non corrispondenza del piano d'investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato.
- La revoca del finanziamento comporta la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell'interesse e delle eventuali sanzioni, come previsto dall'art. 11 della L.R. 5/2000 e successive integrazioni e modificazioni.